



Sara Domianello

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

“Pluralismo religioso e democrazia transculturale”: un ricostituente per il sistema costituzionale delle fonti in materia religiosa¹

1 - Questo incontro mi offre l'opportunità di esprimere qui oggi, anche in qualità di allieva più anziana di una scuola nutrita, il profondo e sincero compiacimento per aver goduto della fortuna di poter attingere ininterrottamente, ormai da più di quarant'anni, a una sorgente tanto preziosa di conoscenza e di riflessione scientifica.

Proverò a sfruttare l'occasione di una coincidenza temporale del tutto casuale per evidenziare, in sintesi, uno dei principali meriti che sono stati nel tempo e sono ancora riconosciuti da più parti al professore Salvatore Berlingò e agli scritti raccolti nel volume di cui discutiamo.

In queste stesse ore, si sta svolgendo a Roma un incontro organizzato dalla rivista *'Coscienza e libertà'* sul tema *"I problemi concreti della libertà religiosa e di coscienza in Italia: agenda per una nuova legislatura"* e che sarà possibile a tutti seguire, anche nei prossimi giorni, sulla pagina Facebook della rivista.

Partecipano all'incontro romano un membro della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, due membri della Commissione Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato, un membro del panel dell'OSCE sulla libertà di religione e di credo, la Direttrice del centro studi sulla libertà di religione, credo e coscienza (LIREC), il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII), la rappresentante dell'UBI che presiede attualmente il Tavolo

¹ Contributo sottoposto a valutazione – Article subjected to a double-blind review.

È riprodotto il testo dell'intervento svolto in occasione della Presentazione del volume di Salvatore Berlingò, *"Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di transizione dal privilegio al diritto"*, organizzata a Reggio Calabria, dall'Università per stranieri "Dante Alighieri", con la relazione principale del Presidente della Commissione consultiva per la libertà religiosa, interventi introduttivi del Direttore dell'Ufficio pastorale della CEI, di un componente del Consiglio direttivo dell'ASCAI (Associazione canonistica italiana), di un socio fondatore di LIME (Laboratorio interculturale Mediterraneo est) e di un ricercatore del gruppo DiReSom (Diritto e Religione nelle Società Multiculturali), diversi interventi programmati e le conclusioni del Presidente dell'ADEC (Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso).



Interreligioso di Roma e una ricercatrice impegnata sui temi della libertà di non credere e della religiosità dell'ateismo.

Si tratta di un incontro mirato a sollecitare interventi diretti a *bypassare* le ostruzioni che impediscono di soddisfare una fetta consistente della domanda di libertà religiosa presente oggi in Italia e ancora non adeguatamente soddisfatta, continuando a forzare, ma forse dovrei dire meglio a deformare lo strumento delle intese e a tirare, ora da una parte ora dall'altra, la veste (ben specifica) con cui tale strumento figura inserito dall'art. 8, terzo comma, della nostra Costituzione, nel più ampio e unitario sistema di garanzie costituzionali, insieme agli artt. 2, 3, 7, 19 e 20 della stessa Carta.

Sbaglieremmo se, ferdandoci a un'analisi frettolosa e superficiale dei temi assegnati agli incontri che si svolgono in parallelo, alimentassimo l'impressione che alla distanza fisica tra Roma e Reggio Calabria corrisponda una distanza altrettanto consistente tra i temi oggetto di riflessione nelle due sedi.

Sbaglieremmo cioè a pensare che nella capitale si stiano affrontando *problemi concreti* della libertà religiosa e di coscienza in Italia, mentre al sud si stia continuando a disquisire sui *concetti astratti* di pluralismo religioso, laicità, democrazia e transcultura. Quasi che venissero a contrapporsi parole a fatti, scienza a politica, teoria a pratica, idee a esperienza.

In realtà, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, la casuale contestualità dei due incontri mette invece bene in evidenza come esistano o, meglio, persistano due approcci metodologici diversi a un *medesimo* problema pratico e concreto: il problema di sbloccare lo stallo, di superare l'*impasse*, in cui versa oggi la produzione normativa della repubblica democratica italiana in materia di libertà di coscienza e di religione, sia individuale che comunitaria.

2 - A fronte di una situazione di attesa e inazione legislativa, divenuta sempre più insostenibile tanto sul piano giuridico e politico quanto sul piano sociale ed economico, si aprono, infatti, ai nostri occhi due vie d'uscita alternative.

Una è quella che, usando parole mie, definirei la via meramente riparativa, cioè la via di un parziale e provvisorio aggiustamento del meccanismo inceppato, ricorrendo a soluzioni-tampone e tappezzando il sistema di nuove cicatrici fibrose a ogni ricucitura di strappo.

L'altra via è quella che, invece, usando stavolta proprio le parole di Salvatore Berlingò, definirei rigeneratrice: cioè la via di un completo e



duraturo ricondizionamento del macchinario usato finora poco o male e di una ricostituzione del tessuto normativo con caratteristiche capaci di rispettare e addirittura di potenziare a bassi costi la funzionalità del modello originale.

Le ragioni della preferenza di quest'ultima via rispetto alla prima meritano d'essere rese, anche solo sinteticamente, più esplicite.

Una prima ragione risiede nel fatto che l'idea di continuare a forzare, in un senso o nell'altro, lo strumento delle intese - sino al punto di ricondurne i contenuti comuni a un testo unitario (confezionato che sia nella veste di un'unica intesa per adesione, o piuttosto nella veste del *tertium comparationis* mancante nel sindacato di costituzionalità) - si mostra essere ormai, con crescente evidenza, un'idea poco o affatto risolutiva dei problemi realmente in campo.

Si è infatti ben consapevoli che essa non gioverebbe a riparare né la totalità né la maggiore delle falle che sono andate aprendosi sempre di più all'interno del sottosistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano (basti pensare al caso delle cosiddette intese sospese). Falle che hanno condotto la nostra Corte costituzionale² a giustificare l'insindacabilità delle scelte assunte dal Governo italiano nell'*iter* per la stipula di intese anche per l'assenza di vincoli procedurali fissati con legge; e falle che hanno portato inoltre a sollecitare l'intervento del giudice di Strasburgo su di un procedimento che l'Italia mostra purtroppo di non essere "ancora in grado di padroneggiare bene e di ricondurre pienamente a sistema"³.

Proprio la crescita, pur da tanti sottaciuta, di questa consapevolezza spiega, probabilmente, come mai si preferisca perlopiù evitare con cura di estendere la riflessione anche al tema, o forse dovrei dire meglio al nodo, della mancata approvazione a oggi sia di una legge sulla base dell'intesa già sottoscritta per ben due volte, nel 2000 e nel 2007, con la Congregazione dei Testimoni di Geova, sia di una legge che disciplini in generale il procedimento per le intese.

E ciò, nonostante non manchino studi pregevoli recentemente pubblicati sulla centralità del nodo richiamato, e nonostante sia stata elaborata altrettanto di recente una proposta di "Norme in materia di libertà di coscienza e di religione", meglio nota come 'Proposta Astrid', che, negli

² Cfr. sentenza n. 52 del 2016.

³ P. FLORIS, *Intorno all'intesa con i Testimoni di Geova*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 13 del 2021, p. 138.



artt. da 35 a 37, si fa carico anche di dettare una regolamentazione delle intese sul piano procedimentale⁴.

Da questo diffuso e sprezzante glissare e sorvolare sul nocciolo delle questioni in gioco, quasi bastasse a minimizzarne la portata, si giunge immediatamente alla ragione principale per cui conviene affrettarsi a preferire alla via riparativa una via rigeneratrice del sistema di tutela della libertà di coscienza e religione, se si vuole riuscire a porre un argine al rischio imminente che a Strasburgo il giudice europeo finisca per assegnare alle intese tra Stato italiano e confessioni religiose una funzione livellatrice, di fonti antidiscriminatorie: il che sarebbe l'esatto opposto della funzione assegnata alle intese dalla nostra Carta costituzionale, quali fonti di discipline legittimamente differenziate.

3 - Ecco, proprio i contributi raccolti nel volume che presentiamo offrono una ricostruzione magistrale e preziosa dell'opera di contestuale *rigenerazione e potenziamento* di cui necessita oggi con urgenza non già una parte soltanto del sistema delle fonti in materia di libertà religiosa (quella relativa alle leggi sulla base di intese), ma lo stesso sistema nella sua interezza, fatto anche di tante leggi comuni, della vecchia legge sui cosiddetti culti ammessi e dell'altrettanto vecchia legge cosiddetta matrimoniale.

Le riflessioni di Salvatore Berlingò ruotano attorno a tre concetti-chiave, dinamicità, laicità e pluralismo, e segnano le tappe principali del percorso scandagliato dall'Autore per il ricondizionamento del sistema complessivo.

Berlingò si sofferma anzitutto sul passaggio rivoluzionario dalla giustizia della carità alla carità della giustizia, prospettandolo come obiettivo comune a tutti i sistemi normativi dinamici, religiosi o secolari che siano.

Da qui l'Autore si muove per giungere a potenziare il modello di laicità inclusiva e cooperativa attraverso il radicamento di tale modello nella cultura euromediterranea.

E da qui l'Autore nuovamente riparte per chiudere il cerchio, approdando a una lettura della lungimiranza - *transculturale* - delle democrazie pluraliste nella chiave del ricorso a una dinamica che rigeneri

⁴ Il testo della proposta è pubblicato nel volume a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS e R. MAZZOLA, *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, il Mulino, Bologna, 2019 pp. 27-53.



di continuo l'intero sistema giuridico procedendo - cito testualmente dal volume - "per intersezione, anzi che per sovrapposizione"⁵.

4 - Per poter cogliere subito l'efficacia pratica dell'esito finale di un'operazione ricostruttiva così vasta e profonda, l'immagine a cui forse potremmo chiedere ausilio è quella del bicchiere da viaggio pieghevole, certamente noto a molti di noi, che tiene raccolti alla propria base anelli concentrici di diversa misura, destinati a essere sollevati o appiattiti all'occorrenza, dimodoché quel modello viene commercialmente definito anche come telescopico.

È questo un aggettivo che potremmo adattare anche a un sistema di fonti che si strutturi circolarmente, in modo tale da soddisfare al meglio il maggior numero di esigenze specifiche della libertà di coscienza e di religione attraverso più livelli concentrici di fonti normative.

Potremmo così parlare di un sistema telescopico, utilizzando un aggettivo che - a mio avviso - si presta a evidenziare più chiaramente i vantaggi (politici, sociali ed economici) conseguenti alla scelta di preferire a ogni altra la soluzione rigeneratrice dell'intero sistema sostenuta nel volume che presentiamo.

Se si sceglie di osservare il sistema procedendo dall'alto verso il basso, dall'anello più grande al più piccolo, dalla regola alle specificità, l'aggettivo telescopico ci permette di comprendere meglio l'idea di un ordinamento che progressivamente si concentra sulla specifica domanda di libertà da prendere in carico, avvicinandosi man mano, per via di fonti diverse, sempre meno generali e sempre più particolari, all'interesse reale da soddisfare.

Ove si scelga invece di osservare al contrario il sistema delle fonti, procedendo dal basso verso l'alto, dall'anello più piccolo al più grande, dalle specificità alla regola, quell'aggettivo ci permette di comprendere meglio l'idea di un interesse che progressivamente si sradica, allontanandosi per via di fonti sempre meno particolari e sempre più generali, da matrici di irriducibile vocazione identitaria.

L'immagine che ho proposto, di un sistema telescopico di fonti, da un lato aiuta a cogliere, in discesa, il processo graduale con cui tutto l'ordinamento contribuisce, con ogni sua fonte, a garantire effettivamente gli interessi reali della libertà religiosa, e, dall'altro lato, aiuta a cogliere, in

⁵ S. BERLINGÒ, *Pluralismo religioso e democrazia transculturale. Prove di transizione dal privilegio al diritto*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 113.



(ri)salita, il processo parallelo con cui, nel medesimo tempo, molti di quegli interessi giungono a integrarsi progressivamente nel tessuto normativo dell'ordinamento, fino al punto estremo di secolarizzarsi.

5 - Muovendosi magistralmente ora nell'una ora nell'altra direzione, gli scritti raccolti nel volume che presentiamo ci offrono la ragione più persuasiva per aderire alle conclusioni cui approdano: quella di non lasciare andare dispersa, ma al contrario di continuare ad assicurare e anzi di rafforzare la salvaguardia di un sistema di tutela della libertà di coscienza e di religione che la democrazia e il pluralismo della nostra Repubblica hanno costituzionalmente strutturato in una forma giuridica sostanzialmente circolare, assai ben espressiva del fluire, dello scorrere continuo, dei principi-valori all'interno di ogni livello e di ogni tipo di fonti normative.

Non possiamo pertanto che essere oggi tutti grati agli studi di Salvatore Berlingò per averci offerto il dono prezioso di una dimostrazione scientifica così attuale, rigorosa e persuasiva, o potrei dire meglio - per chiudere con le parole del Professore Margiotta Broglio - di una lettura del sistema di tutela della libertà religiosa dalla forza "ricostituente".